



MOVIMENTO FORENSE

PER UN'AVVOCATURA INDIPENDENTE, AUTONOMA, LIBERA.

MOVIMENTO FORENSE

DIPARTIMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA PENALE

*Oggetto: schema di decreto correttivo in esame (A.G. 102), reca disposizioni **integrative e correttive** del decreto legislativo n. 150 del 2022, adottato in attuazione della delega conferita con la legge n. 134 del 2021. L'articolo 1, comma 4, della legge di delega prevede che il governo, con lo stesso procedimento utilizzato per l'adozione del d.lgs. n. 150 del 2022, **entro due anni** dalla data di entrata in vigore di tale decreto e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, adotti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.*

Il dipartimento Nazionale Giustizia Penale di Movimento Forense esprime un giudizio necessariamente articolato sul testo normativo in esame.

Esso concorda con la necessità di introdurre talune previsioni, poste a correzione di meri refusi, o difetti di tecnica di redazione ovvero a coordinamento di norme già vigenti. Si tratta, ad esempio e senza pretese di completezza, delle modifiche riguardanti:

1. la disciplina della giustizia riparativa (art. 2 lett. b);
2. l'introduzione (articolo 2 lettera g) di un ulteriore caso di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, di cui all'articolo 304 in ordine all'udienza di comparizione predibattimentale;
3. l'eliminazione, ad opera dell'articolo 2 lettera h), dall'articolo 324, comma 2, relativo al procedimento di riesame, riferimento normativo superato dall'abrogazione della disposizione citata (art. 161, comma 2, c.p.p
4. l'eliminazione, ad opera dell'articolo 2 lettera i), all'articolo 408, comma 3, del riferimento, dovuto a un mero refuso, alla **persona sottoposta alle indagini** quale destinatario delle informazioni relative alla possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa al momento della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, non trattandosi di atto destinato alla notifica all'indagato.

Si esprime una valutazione positiva riguardo alle seguenti interpolazioni di diritto penale sostanziale concernenti:

1. Il reato di lesioni (art. 1), sia per la conferma della procedibilità d'ufficio sia per la maggiore chiarezza della previsione normativa nell'inquadrare l'aggravante.
2. Il reato di danneggiamento (art.1), trattandosi di depenalizzazione in concreto a fini deflattivi, attuata mediante l'estensione della procedibilità a querela.
3. Positivo anche il giudizio della una nuova ipotesi estintiva delle contravvenzioni alimentari, come delineata dall'articolo 4 dello schema.

Passando ai profili processuali, sono da considerare positivamente, sia pure con taluni distinguo e precisazioni:

1. L'estensione, operata dall'art. 2, dell'**eccezione all'obbligo di deposito telematico** degli atti, ora prevista dall'art. 111-*bis* c.p.p. solo a favore delle **parti processuali** che compiono atti personalmente, anche alla **persona offesa dal reato**. Innovazione positiva, tuttavia sarebbe stato opportuno effettuare l'estensione a tutti i soggetti del procedimento e non solo alla persona offesa (si pensi al terzo a cui sia stato sequestrato un bene o che avrebbe diritto alla sua restituzione ai sensi dell'art. 322 c.p.p., anch'egli mero soggetto e non parte del processo).
2. Le modifiche, apportate dall'art. 2 alla lettera *l*), **all'articolo 412**, in materia di **avocazione delle indagini preliminari** da parte del procuratore generale presso la corte di appello nel caso in cui il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini stabiliti. La valutazione è positiva, trattandosi, di eliminazione di riferimenti a norme abrogate e della concessione di un termine di 90 gg al p.g., in luogo di quello attuale di 30, al fine dell'effettività della previsione.
3. L'art. 415-*ter* c.p.p. (deposito della documentazione delle indagini allo scadere del termine per l'esercizio dell'azione) la cui nuova disciplina merita una valutazione positiva, per la giurisdizionalizzazione, tramite il coinvolgimento del g.i.p., nella procedura in precedenza affidata al p.g.
4. **I presupposti del giudizio abbreviato condizionato** (articolo 2 alla lettera *p*), dovendo il giudice valutarne l'economia processuale **in relazione all'istruzione dibattimentale in sé, attesa la sua complessità** (e non ai suoi "prevedibili" tempi come previsto dalla formulazione vigente).
5. Le modifiche al rito direttissimo e immediato (articolo 2 alla **lettera q**) e la **lettera r**) tra le

quali, all'**articolo 450 c.p.p.**, la previsione della nullità della citazione se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento del giudizio in assenza ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza nonché del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento e, all'art. all'**articolo 456**, l'obbligo che l'imputato sia informato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

6. La modifica, di coerenza sistematica e di carattere deflattivo, (articolo alla **lettera s**)) in tema di **decreto penale di condanna**, che rende immediatamente esecutivo quest'ultimo nel caso in cui difetti dei presupposti la richiesta dell'imputato di sostituzione della pena pecuniaria col lavoro di pubblica utilità.
7. La soppressione, ad opera dell'articolo 2 alla **lettera t**), del comma 3-*bis* dell'articolo 510 (introdotto dal d.lgs. 150/2022) che, in materia di **assunzione delle prove nel corso dell'istruttoria dibattimentale**, limita la possibilità di effettuare la trascrizione delle registrazioni audiovisive unicamente ai casi in cui vi sia una richiesta dalle parti. A seguito di tale abrogazione si applicherà la disciplina generale di cui all'art. 139, in base alla quale la trascrizione viene di norma effettuata, fatta salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti. La nuova previsione è a maggiore garanzia delle parti processuali e del contraddittorio.
8. La semplificazione, ad opera dell'art. 2 **lettera u**), dell'attuale meccanismo applicativo della **pena sostitutiva**, per fare in modo che il giudice, quando ritiene che ne ricorrano i presupposti, possa immediatamente procedervi.
9. Le previsioni, acceleratorie e di garanzia (articolo 2 **lettera v**) in tema di **sentenza di non luogo a procedere** all'esito dell'udienza predibattimentale (l'immediata lettura della sentenza; l'immediato deposito della stessa in cancelleria, il diritto delle parti di ottenerne copia; il deposito della motivazione della sentenza di non luogo a procedere **non oltre il trentesimo giorno** da quello della pronuncia, nel caso non sia possibile redigerla immediatamente).
10. Il nuovo e più garantito regime degli avvisi, ad opera rispettivamente dell'articolo 2 **lettere bb e cc**). impositivo, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, dell'avvertimento, a pena di nullità, all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza; nonché dell'avviso al condannato, in seno all'ordine di esecuzione, che, ove si sia proceduto in sua assenza, potrà nel termine 30 giorni dalla conoscenza della sentenza, chiedere la remissione nel termine

per impugnare o la rescissione del giudicato, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti.

11. L'applicazione *ex officio*, per effetto dell'articolo 2 **lettera dd)**, da parte del **giudice dell'esecuzione, della riduzione di un sesto della pena in caso** di mancata proposizione di impugnazione della condanna in abbreviato da parte dell'imputato o del suo difensore, ai sensi dell'art. 442, comma 2-*bis*, in tal modo evitando l'attivazione di un procedimento su istanza di parte per ottenere una riduzione stabilita *ex lege*.

Per converso, destano viva preoccupazione i seguenti interventi:

1. L'articolo 2 alla lettera e) che modifica l'articolo 157-*ter* c.p.p., in materia di notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto, al fine di prevedere che, in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le medesime notifiche siano effettuate mediante consegna al difensore. ***La modifica non garantisce la conoscenza del processo da parte dell'imputato e addossa al difensore, spesso non in contatto o non più in contatto con l'assistito, l'onere di notificarlo.***
2. Il mantenimento (art. 2 lett. aa), in tema di concordato in appello, del termine perentorio di 15 giorni antecedenti all'udienza per l'espressione del consenso dell'imputato. Ai fini di garantire l'effettività della previsione si caldeggia, come da più parti sollevato, l'eliminazione del termine o quanto meno la sua "degradazione" a termine ordinatorio.
3. L'introduzione di analogo termine, pur con eccezioni, nel comma 598 bis comma 1-bis. Per cui l'imputato "*fermo quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689*". Previsione anch'essa troppo rigida per garantire l'effettività delle pene sostitutive in appello.

Milano, 22 gennaio 2024

Il responsabile del Dipartimento

Avv. Claudio Mannelli



Il Presidente nazionale

Avv. Elisa Demma

